

Corso di Alta Formazione MEFOP
*Cessione del V e previdenza complementare: le ragioni
dell'attrito e le prassi attuali*


Roma, 15 marzo 2010 – Simona Palone
Milano, 18 marzo 2010 – Federico Spiniello



Fonti/1

- Codice Civile
- D.P.R. n. 180/1950
- Art. 11, c. 10, D. Lgs. n. 252/2005
- COVIP, *Orientamento* 30 maggio 2007
- Min. Lavoro, *Interpello* n. 51 del 19/12/2008
- COVIP, *Risposta a quesito*, Luglio 2009
- COVIP, *Circolare* 23/10/2009, prot. n. 6526

Fonti/2



■ D.P.R. n. 180/1950

- l'art. 13, D.L. n. 35/2005 convertito nella L. n. 80/2005 e l'art. 1, c. 346, lett. e) della Finanziaria 2006 hanno consentito la **dazione in garanzia, senza alcuna causale, dell'intero TFR**

- l'art. 54 → coperture assicurative obbligatorie contro i rischi **vita** e **perdita di impiego** (vd. Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009)

Giurisprudenza/1

Trib. Milano, Sentenza n. 502/2006

Tesi del FP: *“la cessione del credito non comporta che la finanziaria possa sostituirsi all’iscritto nell’esercizio di scelte che nell’ambito dell’associazione spettano in via esclusiva all’associato”*



Motivi della decisione: *“con la regolare notifica del contratto al fondo quest’ultimo avrebbe dovuto mettere a disposizione della finanziaria, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la posizione ... indipendentemente dallo Statuto ... essendo tale accantonamento nella disponibilità della finanziaria, anche senza il consenso del debitore ...”*



Giurisprudenza/2

Trib. Milano, Sent. n. 14264/2008

Il contratto di finanziamento notificato al FP non contemplava la c.d. delega al riscatto → il Tribunale ha statuito che la cessione non può estendersi in modo automatico alla posizione accumulata presso il FP

Cassazione, Sez. Lav., n. 10208 del 23/4/2008

La funzione previdenziale dell'intervento del FdG dell'INPS di cui all'art. 2, d.lgs. n. 297/82, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al TFR spettante al lavoratore, ivi incluso il caso in cui il cessionario sia una finanziaria.



Delega al riscatto

Opportunità di individuare soluzioni equilibrate, in grado di contemperare i differenti interessi coinvolti:

- delega esercitabile dalla finanziaria soltanto a seguito della maturazione in capo all'aderente dei requisiti di legge per l'esercizio della facoltà di riscatto ("ora per allora")
- Esigenza di evitare che la delega, funzionale all'estinzione del c.d. debito residuo, travolgesse in modo automatico anche la parte di posizione individuale accumulata presso il FP non necessaria a tal fine → Circ. COVIP del 23/10/2009



Linee Guida/1

- Quadro normativo “frastagliato”
- Rischi legali
- Pluralità di interessi coinvolti
- Onerosità gestionale → estraneità di tale attività allo scopo esclusivo dei FP
- Esigenza di valorizzare natura previdenziale dell'accantonamento presso i FP rendendo effettive alcune garanzie a tutela degli iscritti (ad es. escussione preventiva TFR in azienda)



sistematizzazione, semplificazione e prassi operative condivise




Linee Guida/2

Indicazioni operative circa contenuti, tempi e modalità di scambio delle comunicazioni tra finanziarie e FP

Adesione volontaria: l'elenco dei FP e delle finanziarie aderenti alle Linee Guida sarà reso disponibile sui siti web di Afp, Mefop e UFI

Questioni aperte/1

- 
- Scambio rispettivi elenchi di aderenti alle LG e sistema telematico con scambio accentrato via *web* delle comunicazioni tra FP e società finanziarie → **opportunità di definire tempistica certa e condivisa**
 - Riflessione comune in ordine all'opportunità di individuare un percorso condiviso e coerente con le LG per la **gestione dei contratti pregressi**
 - Opportunità di favorire la **diffusione delle LG** sia tra le altre Associazioni rappresentative dei soggetti operanti sul mercato delle cessioni del V sia tra quelle rappresentative delle altre FPC



Questioni aperte/2

Criteri di prevalenza: in caso di presenza di più cessioni prevale la cessione notificata per prima.

Natura unitaria del contratto (*i.e.* data di notifica al datore di lavoro, ferma restando “*effettiva conoscibilità*”) ovvero art. 1264 c.c. (*i.e.* in ogni caso data di notifica al fondo pensione) ?

LE PARTI FIRMATARIE AVVIERANNO UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO TECNICO CHE DOVREBBE CONDURRE ALLA TRASMISSIONE DI UNA CIRCOLARE UNITARIA



segue

Nelle more, anche ai fini del concetto di “*effettiva conoscibilità*”, pare opportuno richiamare la disciplina di cui all’art. 1264, c. 2, c.c.: “... *anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione*”



ai fini dell’insorgenza dell’impegno del FP verso la finanziaria si ritiene che, oltre all’accettazione/notifica, possa valere la conoscenza comunque acquisita dell’esistenza della cessione del credito



segue

Esempi concreti già oggetto di segnalazione ad AFP:

- *richiesta di liquidazione presentata da un iscritto di cui non abbiamo ricevuto notifica del contratto di cessione ma la notizia ci è giunta dall'azienda attraverso un nota bene nel momento in cui ci ha comunicato la cessazione dell'attività lavorativa*
- *trasmissione al FP da parte dell'azienda della lista dei cc.dd. silenti con evidenziati in calce i nominativi di quelli che avevano in essere una cessione del quinto*
-